SULL'URGENZA DI UNA PAZIENTE FORMAZIONE GIURIDICA NELLA CHIESA. A PROPOSITO DEL CORSO FONDAMENTALE SUL DIRITTO NELLA CHIESA DI CARLOS J. ERRÁZURIZ M.

1. Introduzione

Quando da più parti si esige dal canonista una soluzione celere a problemi che solo un'azione giuridica urgente potrebbe arginare, appare nel panorama della letteratura canonistica un *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*.¹ Di primo acchito potrebbe sembrare una pretesa estemporanea, propria piuttosto di tempi di tranquillità e non di un periodo sollecitato da misure efficaci a breve scadenza. Sembrerebbe che non ci fosse tempo per visioni di insieme del diritto della Chiesa né per riflessioni ordinate e sistematiche che di per sé non offrono vie di uscita immediate a incitamenti incalzanti. D'altronde forse questi stessi tempi non permettono ancora le opportune diagnosi che suggeriscano linee di azione per il futuro... Quanto siano da condividere le affermazioni precedenti non è cosa da trattare in queste righe. In ogni caso, chi fosse preso da uno stato d'animo di questo genere non è il destinatario primario del libro in oggetto.

Tuttavia, non sembra che manchi d'opportunità ritornare su una vecchia preoccupazione che ha accompagnato molti momenti della storia, che magari è da riproporsi nel nostro. È quella della formazione dei futuri giuristi nonché, in generale, della formazione giuridica delle persone tenute ad occuparsi del bene altrui.

Non è il caso di ripercorrere la crisi sofferta da più parti dalla formazione giuridica nella Chiesa, sicuramente parallela ad una percezione globalmente negativa degli aspetti giuridici della realtà ecclesiale. Dove stia la causa e dove l'effetto è anche qualcosa difficile da dilucidare: una formazione basata sui pregiudizi nei confronti del diritto, tesa a minimizzare tutto ciò che riguarda l'ordine, il diritto o la legge, o perfino la giustizia, può essere poco di aiuto dinanzi ad un'altra formazione, fondata sulla convin-

¹ Carlos J. Errázuriz M., Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa (vol. 1: Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto), A. Giuffrè (Col. "Pontificia Università della Santa Croce. Trattati di Diritto", 6), Milano 2009, XI+597 p., 25 cm, ISBN 88-14-14589-X.

zione che il diritto nella Chiesa è il compendio del potere divino fatto legge e messo nelle mani della gerarchia ecclesiastica, esercitabile al margine dei diritti dei fedeli la cui dignità sarebbe tutta spirituale e escatologica. La visione appena abbozzata, quasi caricaturale a dire il vero, non poteva avere sbocco se non nel diffuso antigiuridismo, diventato tante volte il luogo comune, anzi quasi come la predisposizione naturale per "essere Chiesa" autenticamente, nonché per occupare il proprio posto come cristiano "dinanzi al mondo".

Quanto di questo circolo vizioso dipenda dalla comprensione di base di ciò che sia il diritto nella Chiesa è una questione che ormai non sfugge a molti. L'autore del libro ritiene che una via di uscita seria e consistente, a monte dei problemi che sono alla base delle due visioni appena presentate, risiede nella concezione che ripone l'essenza del diritto nella *ipsa res iusta*, ricuperando così il concetto di *ius* come *iustum*, cioè come ciò che appartiene ad un soggetto ma può essere nel potere di un altro, il quale deve pertanto darlo (nel senso ampio di questo verbo). L'autore, che ha sviluppato quest'idea a livello teorico, ripropone con il presente libro a coloro che hanno bisogno di una formazione giuridica, la sua realizzazione in tutta l'estensione del diritto della Chiesa. Può darsi che una espressione simbolica di questa prospettiva stia nel titolo dell'opera: la Chiesa "ha" un impianto giuridico (e perciò si parla del diritto "della" Chiesa) perché il diritto "vive" nella Chiesa (il diritto "nella" Chiesa: la giustizia che si realizza in Essa).

Tutto ciò prende la forma di un itinerario formativo: fornire una seria formazione giuridica sia ai giuristi che a coloro che nel contesto ecclesiale avranno a che fare col diritto è, quindi la finalità primaria del *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*.

Uscito per i tipi della casa editrice Giuffrè di Milano, nel contesto del lavoro accademico dell'autore svolto presso la Pontificia Università della Santa Croce, le 600 pagine del volume offrono un discorso pulito, sostanzialmente lineare. In se stessa questa caratteristica non riveste una novità nella produzione scritta dell'autore, di solito poco incline alle lungaggini e alla verbosità. Testimone di questa linearità è la pratica assenza di digressioni esplicative, che molte volte nascondono un salto nel livello di presentazione (e nella correlativa comprensione) delle difficoltà di un problema. Questa scelta offre come risultato una sobria ed elegante regolarità tipografica, che gioca con due soli livelli di esposizione: il testo e la nota.

² Nell'affermazione dell'essenza del diritto come la *ipsa res iusta*, l'autore segue la formulazione di S. Tommaso d'Aquino (*Summa Theologiae*, II-II, q. 57, a. 1, ad 1) sfruttando e approfondendo il lavoro di applicazione di questa visione del diritto all'ambito ecclesiale operata da Javier Hervada; cfr. J. Hervada, *Las raíces sacramentales del Derecho Canónico*, in *Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos*, Eunsa, Pamplona 1983, pp. 359-383. (trad. it.: *Le radici sacramentali del diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 17, 2005, pp. 629-658).

Le note sono per lo più di taglio bibliografico o contenenti complementi normativi o qualche riferimento ad un testo ufficiale o un certo caso reale esemplificativo del problema. Non mancano però alcune note, nelle quali si scorge la proposta di una soluzione originale, il suggerimento di un orizzonte interpretativo, un accenno critico su qualche posizione dottrinale talvolta assodata che l'autore non condivide, ecc. Anche in questo punto si intravede la tensione per favorire la chiarezza nonché la lotta per la sintesi e per la limpidezza del discorso.

È anche di aiuto l'uso del tipo corsivo che in molti paragrafi mette a fuoco una frase sintetizzante l'argomento che si sta trattando, il che funge allo stesso tempo da traccia per una lettura di tipo panoramico prima di quella più attenta e approfondita, e da guida per rivedere ciò che è stato oggetto di studio, assimilazione e ritenzione nella memoria.

Si riscontra inoltre un notevole equilibrio tra la trattazione di ogni singolo argomento e l'impianto di insieme dell'opera: i rimandi interni ad altri paragrafi si fanno con parsimonia e opportunità, unicamente qualora giovi alla comprensione del concreto argomento che si sta trattando. La spartizione della materia in paragrafi numerati oltre alla divisione in capitoli e sottocapitoli rende agile la lettura di una questione con i relativi punti di connessione, il che facilita notevolmente lo studio perché accenna ad un impianto sistematico che è interno alla comprensione della materia.

Ogni capitolo presenta una bibliografia sintetica ed essenziale contenente le opere di riferimento – in alcuni casi "i classici" – in un certo ambito che è allo stesso tempo un indirizzo utile al docente che adoperi il manuale. Anche a questo proposito è predominante lo scopo didattico, legato al discorso sul tema oggetto del capitolo, su altre finalità al di fuori di quella scientifica (non insolite altrove nelle citazioni di bibliografia).

Materialmente, il volume è solido ma maneggevole, anche grazie alla curata rilegatura. Ormai migliorabile sul piano estetico – senz'altro molto secondario e sicuramente a causa dell'inserimento del volume in un collana già ventennale (quella dei trattati di Diritto Canonico della Giuffrè) – è lo stile di insieme, soprattutto tipografico, delle copertine.

Nello sviluppo delle presenti riflessioni emergeranno alcune delle scelte implicite o esplicite dell'autore del libro, che si evincono dal contenuto sostanziale, sul modo di condurre la formazione dei giuristi, primordiale obbiettivo del volume. Prima di passare avanti, però, sembra giusto spendere qualche parola sull'autore stesso.

L'autore del presente volume, nato a Santiago del Cile nel 1957, è dal 1992 Professore Ordinario di Teoria Fondamentale del Diritto Canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Da quasi trenta anni si dedica all'insegnamento e alla ricerca nell'ambito giuridico, principalmente nel contesto del diritto nella Chiesa,

ma anche con una particolare attenzione alla Filosofia de Diritto. Inoltre, è Consultore del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (dal 1996) e della Congregazione per la Dottrina della Fede (dal 2003).

Carlos J. Errázuriz è noto nella comunità scientifica del diritto ecclesiale per un numero consistente di lavori di ricerca sul diritto canonico del "munus docendi Ecclesiae", sul diritto matrimoniale canonico e sulla filosofia del diritto, ma soprattutto per avere intrapreso da parecchi anni una riflessione sui fondamenti del diritto nella Chiesa. Questa riflessione è presente in diverse opere e può sintetizzarsi nella proposta di una "teoria fondamentale del diritto canonico" presentata principalmente nel libro *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico.* Sulla base di questa impostazione di fondo sul diritto e sulla giustizia nella Chiesa poggia il *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, che contiene una esposizione dell'insieme del diritto della Chiesa.⁴

Il volume I del *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa* è diviso in due parti, una intitolata "Introduzione" e un'altra che reca come titolo "I soggetti ecclesiali del diritto". Secondo le indicazioni dell'autore, il volume II conterrà la trattazione su «i beni giuridici (la parola di Dio, i sacramenti, i beni patrimoniali), la tutela penale e processuale dei diritti, e i rapporti tra la Chiesa e la comunità politica» (p. vii).

Benché se ne offra una sintesi dei principali capisaldi nella introduzione, bisogna avvertire che il libro non è una presentazione della teoria bensì una sua messa in opera a scopi principalmente propedeutici. ⁵ In questo libro

- ³ Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico, Giuffrè, Milano 2000, 279 pp.; apparso anche in lingua inglese: Justice in the Church. A Fundamental Theory of Canon Law, Wilson & Lafleur, Montréal 2009, 332 pp.
- ⁴ Soprattutto dovrebbe dirsi "conterrà", nella sua versione completa quando sarà ultimato il volume secondo. Non ci fermiamo a mettere in risalto il fatto che le presenti riflessioni sono necessariamente parziali. Non soltanto per il fatto che sono risultato della lettura del solo primo volume del Corso, che sembrerebbe comprendere la metà dell'opera completa, ma principalmente perché neanche la prima parte dovrebbe ritenersi del tutto definitiva fintanto l'autore è all'opera con la seconda. Infatti, a parte il fatto che mancano i richiami interni a precisi paragrafi della seconda parte (ce ne solo alcuni, che rimandano genericamente a ciò che è progettato) non è credibile che l'autore non rilegga (il che può significare in un modo più o meno ampio, riscriverla) la prima parte. Tecnicamente, non abbiamo ancora a disposizione "un" testo.
- ⁵ A ben vedere, una teoria sul diritto che non potesse offrire un contributo a livello pratico sarebbe un controsenso. Lo stesso potrebbe dirsi di una formazione giuridica che fosse puramente teorica, ossia che non offrisse risorse per affrontare i problemi giuridici che in ultima analisi sono problemi pratici. Proprio perciò sembra che si debba possedere una formazione sui fondamenti del diritto che ne traccino il carattere ragionevole (l'arbitrarietà e l'opposto del diritto) ed etico (essere giusto è agire bene), ossia consono alla dignità della persona umana.

l'autore mette alla prova la sua comprensione del diritto nella palestra della formazione dei giuristi, nel genere letterario del manuale.⁶

Senza entrare nell'annosa questione sulla migliore impostazione nella trasmissione del sapere giuridico, sembra chiaro che uno sfruttamento intensivo delle potenzialità di questo libro da parte degli studenti richiama necessariamente l'accompagnamento a livello docente. E questo per il fatto che oltre a una esposizione dell'insieme del diritto canonico, il volume contiene, oltre ad una propedeutica, come abbiamo accennato, una "ermeneutica". A nostro avviso, il docente dovrà aver assimilato anche la specifica comprensione del diritto della Chiesa per poter guidare adeguatamente gli studenti nel percorso di studio e di assimilazione, il che peraltro in alcuni casi potrà – e forse dovrà – condurre ad una limitazione delle materie che eventualmente dovranno essere oggetto di studio e valutazione. Com'è ovvio, queste decisioni dipenderanno da quale sia la tipologia di studenti, l'eventuale base preliminare di formazione giuridica e, per forza di realismo, del tempo a disposizione per proporre una materia che di per sé è molto vasta.

2. Contenuto

Offriamo di seguito una presentazione del contenuto del volume I del Corso, che renda sufficiente ragione della sistematica generale, così come di alcune caratteristiche che hanno attirato particolarmente l'attenzione dell'autore di queste righe.

La premessa firmata dall'autore (pp. v-vii), presenta già dall'inizio due letture possibili del *Corso*. Una è però meno esplicita dell'altra. La prima lettura, quella più evidente è formulata così: «il presente manuale intende essere un sussidio per i corsi istituzionali sul diritto della Chiesa cattolica» (p. v). La seconda, invece, non formalmente enunciata, ha le apparenze di una cornice metodologica, una sorta di giustificazione delle scelte che inevitabilmente vanno operate in ogni lavoro accademico, e particolarmente in scritti che necessariamente realizzano una sintesi di un certo settore del sapere: «l'opera si colloca nella prospettiva del diritto quale oggetto della giustizia, secondo cui il diritto canonico o ecclesiale è ciò che è giusto nella Chiesa di Cristo» (p. v). In realtà una tale premessa non è solo una delimitazione materiale e formale utile a dare una certa personalità al libro, bensì, come abbiamo detto, l'incarnazione di una specifica visione del diritto nella Chiesa.

⁶ Non esente da rischi, il "manuale" è un tipo di opera letteraria che si sottomette in fin dei conti al giudizio del tempo. I migliori manuali diventano col passare degli anni opere classiche. La gloria e la miseria dei manuali sono in realtà i frutti della formazione (o della deformazione) cui danno luogo. Del fatto che questo manuale nasce con una vocazione di durata ne è una indicazione la numerazione dei paragrafi, peraltro utile anche per l'uso specifico in vista dello studio e l'insegnamento. Infatti, questo tipo di numerazione è adatto per portare avanti la necessaria successione delle edizioni e revisioni.

Come "Introduzione" (è una introduzione al diritto canonico piuttosto che al manuale) si propongono tre capitoli, ognuno di essi con una propria specificità: uno di introduzione fondamentale sul diritto nella Chiesa, un'altro di taglio storico e il terzo imperniato sulla configurazione del diritto divino e il diritto umano.

Come avverte l'autore (\S 19), il primo capitolo ripropone una sintesi riveduta del libro cui abbiamo fatto già riferimento, Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico. Nel capitolo si presentano quindi in sintesi alcune delle intuizioni che hanno segnato l'opera dell'autore, promotore come abbiamo già indicato, di una teoria fondamentale del diritto canonico come sapere propriamente giuridico (e quindi non teologico) rivolto ai principi essenziali del diritto ecclesiale (cfr. § 18, pp. 46-47). Si tratta di una sobria presentazione di affermazioni di ampio raggio, preliminari e fondanti, tese sia ad arginare certe precomprensioni che a offrire una base concettuale e metodologica che è portante del resto del corso. Il significativo titolo del primo paragrafo di questo capitolo ("L'esistenza di un vero diritto nella Chiesa di Cristo") prende le mosse dalle principali obiezioni che si sono succedute lungo la storia, e che tutt'ora si lanciano, contro il diritto nella Chiesa. Imperativi derivati dalle convinzioni dell'autore portano a trattare sia del concetto di diritto in generale, che, tra altre questioni, dei rapporti intercorrenti tra diritto e verità rivelata, diritto e comunione, diritto e sacramentalità.

Il capitolo "Il diritto canonico nella storia" presenta una sintesi dello sviluppo storico del diritto canonico, sia dalla prospettiva della storia delle fonti che della scienza canonica, con puntuali riferimenti alla storia della Chiesa come tale e dei rapporti di essa con la società civile (cfr. § 21). Malgrado la sua necessaria brevità, questa sintesi è percorsa trasversalmente da una linea di interpretazione che, negli elementi più centrali, è presentata nella parte preliminare del capitolo sul "diritto canonico come realtà storica": le manifestazioni storico-positive giuridiche (norme, atti di potestà, dichiarazioni dottrinali vincolanti, creazione di istituti, sentenze, ecc.) vengono lette come espressioni implicanti, in un modo o nell'altro, sia l'identità della Chiesa trascendente il tempo, che l'inserimento del suo generarsi nel processo storico sulla base degli atti istitutivi di Cristo. Secondo l'autore, questa cornice, richiamante anche la fede, consente di parlare di una vera e propria "storia della giustizia" nella Chiesa. La sintesi della storia del diritto canonico, in questo modo, molto essenziale e necessariamente frammentaria, facendo luce su di un tema fondamentale, è dotata dell'unità di base di cui ha bisogno in chiave didattica la comprensione della storia.

"La configurazione del diritto nella Chiesa" è il titolo del terzo capitolo. Ancora una volta, la premessa dell'autore ne offre l'indirizzo di base: «la configurazione del diritto canonico è quel processo in virtù del quale si

stabilisce o si modifica ciò che è giusto nella Chiesa» (§ 42). Nella sua unità di fondo, dal capitolo traspaiono anche delle convinzioni sulla realtà – con efficacia operativa – dell'intreccio tra diritto divino e diritto umano, distinti nella loro specificità ma insieme costituenti dei rapporti di giustizia all'interno della Chiesa. Si può sottolineare, d'altronde, la comprensione degli elementi del "sistema canonico" (istituzioni, norme, atti di giurisdizione, diritti dei fedeli, ecc.) non come semplici strumenti estrinseci messi più o meno unitariamente al servizio delle *vere* finalità ecclesiali che sarebbero di un altro ordine, bensì come un sistema messo al servizio della conoscenza, la determinazione e l'attuazione della giustizia, vale a dire, la realizzazione storica dei rapporti di giustizia implicanti i beni salvifici.

Un impianto di questo carattere permette di affrontare le tematiche classiche relative alle fonti del diritto evitando allo stesso tempo il pragmatismo e l'utopismo, entrambi espressioni di rimaneggiamento del diritto che finiscono con il dominio dei forti a scapito della dignità della persona e della sua destinazione soprannaturale. Tra le tematiche classiche va sottolineata la trattazione della legge ecclesiastica (sp. § 48), l'epicheia (§ 51), l'interpretazione della legge (§§ 53-55) e la dispensa (§ 60). Sia la cornice sistematica nella quale sono situate, che le esemplificazioni pratiche che vengono presentate, offrono, con l'esposizione stessa, una visione profondamente realistica del diritto e della sua operatività che funge allo stesso tempo da decisa messa in discussione di alcuni approcci esegetici che inevitabilmente riducono l'intero sistema giuridico ad una semplice tecnica.

Un esempio concreto di questa visione realistica si rende palese nella trattazione della norma generale come fattore configurante il diritto umano. Infatti, lungi dal fermarsi a questa norma (sia come leggi, come consuetudini o come altre prescrizioni emanate dall'autorità o dai fedeli) come il fondamentale oggetto dell'attenzione del giurista, si afferma la necessaria attenzione agli atti singolari, dell'autorità o del fedele, nella situazione concreta e nei confronti del singolo soggetto. Ciò che è affermato a livello generale si ripropone dappertutto nel capitolo e nell'insieme dell'opera: il diritto ecclesiale non sono le norme generali bensì l'effettiva donazione dei beni salvifici ai singoli fedeli o ai singoli pastori attraverso singoli atti giusti. Un'affermazione di questo tipo implica un ribaltamento delle priorità operative: le norme creano diritto quando contribuiscono al bene comune servendo al raggiungimento della giustizia ecclesiale, ossia che ognuno riceva ciò che gli appartiene e faccia ciò che gli spetta (non ultimo dare norme generali giuste qualora se ne abbia in materia la competenza) (cfr. § 47).

La seconda parte del volume ("I soggetti ecclesiali del diritto") è divisa in cinque capitoli: uno dedicato alla persona umana, tre alla Chiesa come istituzione e l'ultimo alle realtà associative.

Il capitolo dedicato alla persona umana contiene successivamente la trattazione della persona umana come tale, quella del battezzato e i suoi diritti e doveri fondamentali nella Chiesa, e infine, delle rispettive condizioni giuridico-canoniche dei fedeli laici, dei chierici e dei religiosi.

Se si misurano le pagine dedicate ad ognuna delle parti del capitolo sulla persona umana, potrebbe sollevarsi il dubbio sulla coerenza del titolo ("La persona umana nella Chiesa"). Infatti, da un punto di vista quantitativo, il capitolo è incentrato sui fedeli, ossia sui battezzati, e poi su una tipologia di persone che hanno in comune l'essere battezzati. Invece, se si leggono con attenzione le premesse delle parti dedicate rispettivamente alla persona umana (\S 64) e al battezzato (\S 67) se ne afferra la ragione. La condizione di persona umana, con la sua intrinseca dignità, è presentata dall'autore come il fondamento di ciò che è giusto (cfr. § 64). Il nervo della giuridicità è messo sulla condizione personale, anzi nella dignità personale, nell'intreccio tra la dimensione naturale e l'eminenza dell'essere d'ordine soprannaturale. L'intreccio reale tra entrambe espressioni della dignità sta a fondamento delle situazioni giuridiche basilari nella Chiesa: «i diritti e i doveri fondamentali dei fedeli derivano immediatamente della dignità del cristiano, inseparabile della sua dignità naturale di persona» (§ 67). L'impianto teorico non è slegato dal resto della trattazione, anzi la sorregge – sia nel capitolo presente che nell'insieme del Corso – nella misura in cui si sostiene che «l'intero ordine di giustizia della Chiesa poggia anzitutto sui diritti e doveri fondamentali dei fedeli» (§ 67).

Il titolo "La persona umana nella Chiesa" verrebbe quindi ad esprimere non solo i rapporti esistenti tra ogni persona umana (quindi, anche i non battezzati) e la Chiesa (il che infatti si tratteggia in modo sintetico nel \S 65) bensì l'affermazione della base della giuridicità stessa e, di conseguenza, dei soggetti giuridici nella Chiesa, sia individuali che comunitari e istituzionali.

La trattazione dei diritti e i doveri fondamentali dei fedeli poggia sulla considerazione degli effetti giuridici del battesimo (§ 67) e l'uguaglianza fondamentale che ne deriva (§ 74), presenta l'operatività della categoria dei "diritti" e "doveri fondamentali" (§ 75-77) per poi esplicitarne la tipologia, secondo un criterio sistematico che gira attorno ai beni giuridici ecclesiali: la parola di Dio (§ 79), i sacramenti (§ 80), e la libertà del fedele (§ 81-82, includendo i diritti – non solo doveri – relativi alla disciplina ecclesiale), con un riferimento a altri beni che sono strumentali a quelli salvifici (§ 83). Si rende evidente nella scansione tematica uno sforzo sistematico e allo stesso tempo sostanziale, tendente a superare sia i limiti delle esistenti espressioni positive dei diritti, che di alcuni sviluppi esegetici che sono emersi alla loro stregua (§ 75 e 78). La presentazione delle situazioni giuridiche con un criterio sostanziale e giuridico rende buona ragione dell'utilità operativa (nonché la adeguatez-

za ai fini didattici) della impostazione sistematica (cfr. § 18), che nell'autore viene da lontano.⁷

Non è secondario evidenziare come la sistematica che ruota attorno ai beni salvifici, sfrutta la presentazione della missione della Chiesa nei termini dei *tria munera Christi*, senza confondersi con essa. Oltre a ciò, poiché tutti i fedeli battezzati sono partecipi secondo un proprio modo dei *tria munera*, tale prospettiva aiuta a superare i riduzionismi che concepiscono il diritto alla stregua della sola potestà sacra, e contribuisce a evidenziare la coerenza della prospettiva giuridica con rilevanti esposizioni del magistero.

La terza parte del capitolo, che tratta della diversità di condizioni personali dei fedeli nella Chiesa, si apre con una premessa (§ 84) sul senso e la portata della qualifica giuridica di "statuto giuridico-canonico", spiegando il senso della "bipartizione" (ordinato-non ordinato) e della "tripartizione" (laico-chierico-religioso) all'interno della Chiesa.

Anche in questo caso, oltre alla disamina di aspetti giuridici centrali degli statuti giuridici che hanno normalmente un risvolto istituzionale e normativo (il che principalmente accade con i chierici e con i religiosi), è utile sollevare la questione sistematica e sostanziale cui si accenna nel volume.

Infatti, l'autore, evitando l'apparente comprensibilità di trattare dei "tre statuti" quasi fossero delle rigide cerchie di soggetti, conferma la necessità di approfondire i diversi livelli di rapporti giuridici implicati nelle condizioni personali collocandoli nella giusta prospettiva. Qui possiamo solo indicare per sommi capi alcuni profili della presentazione: non bisogna scambiare le condizioni personali con la condizione di fedele, né con eventuali limiti o modalità nell'esercizio dei diritti e doveri fondamentali (§ 84, 89); solo alcune specificazioni vocazionali implicano un mutamento della propria condizione all'interno del Popolo di Dio e nella società civile (§ 84); non c'è simmetria tra lo statuto dei laici (secolari) rispetto a quello dei chierici e i religiosi, in quanto il predominio delle dimensioni di libertà nell'azione nel mondo che gli sono proprie, richiamano una impostazione specifica (le impostazioni fondate sul potere ecclesiastico sono incapaci di captarne la portata, § 85); è proprio questa specificità ciò che rende ragione del senso (anche giuridico) della collaborazione tra fedeli e pastori (gerarchia) nella Chiesa (§ 87), nonché della diversa valenza del rapporto con il mondo nei chierici secolari (§ 93) e nei religiosi in generale (\S 96).

Nei riguardi dei religiosi (viene anche brevemente affrontata la questione della consacrazione), la trattazione del relativo statuto giuridico è preceduta da una panoramica storica (§ 96) e da un discorso generale imposto dall'intreccio esistente tra la base vocazionale e spirituale di questa condizione e i

⁷ È ancora poco noto, forse per il settore del diritto a cui è dedicato, il suo lavoro pioneristico *Il "munus docendi Ecclesiae": diritti e doveri dei fedeli*, Milano, Giuffrè, 1991, 305 pp.

fattori istituzionali (non solo giuridici, ma anche essi) insiti nelle sue diverse espressioni (\S 97). Fondate ragioni di ordine sistematico fanno sì che per alcune questioni importanti riguardanti specificamente i chierici (\S 88, nota 65) e i religiosi (soprattutto a causa dell'immedesimazione dell'istituto, \S 96-97), si rimandi ad altre parti del *Corso*.

A seguito della persona umana, nella scansione dei soggetti ecclesiali, il volume prende in considerazione la Chiesa "come istituzione". Dopo ciò che è stato letto, non desta però sorpresa, che la prima affermazione riportata sia che «la persona umana è il soggetto giuridico per eccellenza, non solo in qualsiasi ambito sociale umano, ma anche specialmente nella Chiesa di Cristo» (§ 101). Solo laddove è riaffermata questa centralità si asserisce che la Chiesa come istituzione sia «il secondo soggetto fondamentale di diritto ecclesiale» (§ 101). Una tale cautela preliminare ribadisce un indirizzo di fondo, un asse portante dell'opera che si ritrova ovunque vivificando anche la trattazione della Chiesa come istituzione.

In ogni caso, è sulla base del contenuto del lungo discorso sulla Chiesa come istituzione (§§ 101-186, per ben 250 pagine) che dovrà essere valutato l'equilibrio tra le esigenze espositive di un *Corso* di diritto canonico e l'aderenza alla molteplicità di argomenti, alcuni difficili e talvolta controversi, con cui inevitabilmente bisogna fare i conti. Come accade negli altri capitoli, la trattazione segue una precisa scelta sistematica: «all'interno della Chiesa in quanto istituzione esiste una pluralità di soggetti giuridici» (§ 101). Questa pluralità spiega la ripartizione della materia in tre capitoli: uno che mette a fuoco gli aspetti generali della Chiesa come istituzione (Capitolo V), un altro dedicato alla dimensione universale della Chiesa (Capitolo VI) e, in fine, uno che si occupa delle dimensioni particolari (Capitolo VII). ⁸
Per ciò che riguarda gli aspetti generali della Chiesa come istituzione, il

Per ciò che riguarda gli aspetti generali della Chiesa come istituzione, il volume si apre con una esposizione tesa a dar ragione precisamente della struttura appena abbozzata, mettendo a fuoco due questioni fondamentali: i soggetti di diritto nell'ambito della Chiesa come istituzione (§ 102 - 103) e, *in recto*, "la dimensione universale e le dimensioni particolari della Chiesa come istituzione" (§ 104).

Questi paragrafi – che si concentrano su tematiche che hanno anche una forte valenza teologica –, nella loro concisione offrono una prospettiva giuridica di notevole profondità, rispondente ad una pregnante visione della Chiesa come istituzione. A parte il fatto che diverse conseguenze di queste idee si sviluppano nel resto dei tre capitoli, e che alcuni aspetti non possono essere compiutamente approfonditi in uno spazio tanto ridotto, è chiaro che

⁸ A ribadire l'unità della scelta sistematica giova il fatto che in realtà i tre capitoli abbiano come titolo "La Chiesa come istituzione" e che poi ognuno di essi sia successivamente designato con le lettere A, B e C.

a certe affermazioni, particolarmente lucide, si giunge attraverso la nozione di diritto che guida il discorso e, d'altronde, si comprendono fino in fondo quando si è approfondita tale comprensione.

Citiamo solo a titolo di esempio, alcuni temi di particolare interesse: la definizione di "comunità gerarchica", mirante a tenere insieme i fedeli e il principio gerarchico, dando luogo allo stesso tempo ad un soggetto istituzionale (§ 102); la compatibilità dell'unitarietà di ogni comunità compatibilmente con l'appartenenza dei fedeli a più di una; la simultaneità nell'azione ministeriale del rapporto giuridico personale col ministro e con la Chiesa quale soggetto ultimo dei diritti e i doveri inerenti al sacro ministero (§ 103); l'inserimento degli atti di magistero e di alcuni atti di governo ecclesiastico nella cornice della stabilità propriamente istituzionale; una delucidazione della valenza della locuzione "Chiesa particolare" nell'ambito giuridico (§ 104); alcuni aspetti del senso operativo – nei limiti consentiti dal mistero – della mutua interiorità tra le dimensioni universale e particolare della Chiesa (§ 104).

Il prosieguo del capitolo sugli aspetti generali della Chiesa come istituzione può dirsi incentrato sulla configurazione e la funzione della Gerarchia, spaziando dall'origine della potestà ecclesiastica fino allo istituzionalizzarsi di detta funzione negli uffici ecclesiastici. Insieme alla presentazione dei profili positivi e operativi della potestà con riferimento alle categorie formali del diritto amministrativo, si rende evidente uno sforzo per non isolare l'agire della Chiesa come istituzione negli aspetti "tecnici", il che non è insolito in talune letture della polisemica parola "funzione". Ma allo stesso tempo, è anche chiaro l'impegno per non relativizzare gli aspetti di legalità, di obbligatorietà e, nei casi specifici, di sanzione, che reca in sé tale agire ecclesiale: è la stessa Chiesa di Cristo che richiama visibilmente, in un modo radicato nella sua sacramentalità, un'autorità certa dotata dei mezzi per svolgere efficacemente la sua funzione tra i quali (il volume lo sottolinea in modo chiaro) la tutela degli ambiti di libertà dei fedeli e del bene comune ecclesiale. Come esempio, si può vedere al riguardo la trattazione della responsabilità dell'amministrazione (§ 116) o della formazione dell'atto amministrativo (§ 117). Non può non sottolinearsi come a chiusura del capitolo (§ 123), si propone ragionatamente una via di uscita per l'annosa questione della personalità giuridica ecclesiastica: ritenerla giuridicamente rilevante solo per ciò che spetta agli effetti patrimoniali, con il conseguente rinvio del tema alla sede opportuna.

Il Capitolo vi si occupa, come abbiamo già indicato, della dimensione universale della Chiesa come istituzione. Ancora una volta si ribadisce la prospettiva nettamente giuridica della trattazione, diverse volte presentata in stretta connessione con gli aspetti fondamentali della Rivelazione sulla natura della Chiesa, alcuni dei quali sono stati presi in attenta considerazione e

accuratamente formulati negli ultimi due concili ecumenici. Quando ritenuto opportuno, è anche proposta la base nella Sacra Scrittura così come alcuni capisaldi della Tradizione, a testimoniare come la dimensione giuridica della Chiesa sia legata ad aspetti portanti del suo essere più intimo.

Spicca per l'originalità della impostazione il paragrafo iniziale (§ 125) nel quale si tratta in recto dalla "rilevanza giuridica della universalità della Chiesa". Essa si esprime non prioritariamente sulla base dell'autorità suprema nella Chiesa bensì – a partire appunto dalla priorità della dimensione universale della Chiesa – nello esplicitare come la «responsabilità rispetto alla giustizia nel Popolo di Dio» a tutti i livelli si traduca nell'affermazione (non scontata in generale, bisogna dirlo) secondo la quale «ogni rapporto di giustizia intraecclesiale appartiene all'unica ed universale Chiesa di Cristo». Non è questo il contesto per valutare la portata dell'affermazione; ciò che non si può negare è che essa contribuisce a offrire un punto di unione tra la dimensione gerarchica della Chiesa, di cui il vertice ha occupato per secoli l'attenzione del sapere canonistico, con la prospettiva della Chiesa come comunità (anche universale, avente un "bene comune" anche esso universale) di fedeli titolari di una posizione giuridica basata sul battesimo: «i beni giuridici centrali del Popolo di Dio – la parola di Dio e i sacramenti – sono massimamente universali e comuni, così come lo è l'appartenenza alla Chiesa e l'essenziale distinzione gerarchica, fondate rispettivamente sui sacramenti del battesimo e dell'ordine» (§ 125). È naturale che questa impostazione di fondo abbia uno specifico influsso sull'insieme della trattazione sia sull'autorità suprema stessa (§ 126-131) che sulle istituzioni di cooperazione con il Romano Pontefice (§ 132-136).

Per quanto riguarda il capitolo VII, incentrato sulle dimensioni particolari della Chiesa come istituzione è in primo luogo da notarsi il plurale usato nella dicitura. Infatti, le "dimensioni particolari" della Chiesa come istituzione includono realtà variegate come si legge ripercorrendo i titoli dei paragrafi: «le diocesi e le comunità gerarchiche analoghe ad esse» (§ 139-162), «la parrocchia e le altre istituzioni pastorali infradiocesane» (§ 163-176), «le istituzioni della Chiesa latina in cui si concretizza la collegialità episcopale in senso ampio» (§ 177-182), «l'organizzazione ecclesiastica delle Chiese orientali» (§ 183-184), «le Chiese particolari e le altre comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica» (§ 185). Pare scontato che le costrizioni di tipo didattico abbiano condizionato la presentazione delle diverse soggettività istituzionali, e il grado di profondità col quale possono esserne prospettati i profili principali. Ogni singola trattazione permette di enucleare gli elementi specifici, all'interno delle categorie più generali, principalmente quella di "comunità gerarchica", tratteggiata già nel § 102 ad un livello più generale, e messa alla prova, con buon esito a nostro avviso, in questi paragrafi.

A seconda della tipologia dei soggetti istituzionali, è interessante notare il succedersi delle accentuazioni: ferma restando la costante base allo stesso tempo comunitaria (comunità di fedeli) e gerarchica (pastori con funzioni episcopali, chierici cooperatori del pastore), in alcuni casi l'accento è messo più direttamente sulla necessità pastorale che è alla radice della particolarizzazione della dimensione istituzionale della Chiesa e in altri sulla funzione gerarchica che serve a quella necessità. Si percepisce inoltre, un uso allo stesso tempo diffuso e preciso della categoria dell'analogia, che mette in relazione realtà che partecipano di una comune ontologia e presuppone perciò rapporti sostanziali piuttosto che puramente formali, come alle volte lo sono quelli che derivano esclusivamente da una semplicistica interpretazione dei testi legali. È questo il caso della presentazione dei profili delle "comunità gerarchiche analoghe alle diocesi e aventi funzioni complementari rispetto alle diocesi" (§ 144-147) tra le quali si includono le prelature personali e gli ordinariati militari. L'incursione, necessariamente fugace, nell'ambito dell'organizzazione ecclesiastica specifica delle Chiese orientali contribuisce a mostrare l'apertura e la flessibilità propria della configurazione delle dimensioni particolari della Chiesa (§ 183-184).

Non può passare inosservata l'inclusione in questo contesto – con le sfumature che sono di ogni singolo caso e che vengono specificate nel testo – delle dimensioni particolari della Chiesa costituite dalle Chiese particolari e dalle altre comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica (§ 185; dal punto di vista dello statuto del battezzato che non è in piena comunione, cfr. § 68), a riprova che l'impulso ecumenico non è estraneo alle esigenze di giustizia nella Chiesa, trattandosi in una parte significativa di ricomporre una unità che non è di convenienza o meramente storica, bensì fondata sulle esigenze di comunione con un nucleo oggettivo di giustizia.

Il presente capitolo dovrà essere complementare rispetto al alcuni sviluppi che ci si può aspettare dal prospettato volume II del *Corso*. Infatti, benché le connessioni con i temi del secondo volume siano di varia intensità, in questo caso sembra che debbano essere particolarmente intense tenendo conto del fatto che la Chiesa come istituzione ha come giustificazione ultima la protezione e l'elargizione dei beni salvifici, così come la comunione attorno ad essi. Pensiamo soprattutto alla trattazione relativa ai beni giuridici della parola di Dio e i sacramenti, ossia i beni comuni della Chiesa costitutivi della comunione ecclesiale. Lo stesso potrebbe essere affermato per quanto riguarda i beni patrimoniali e la tutela penale e processuale dei diritti, che offrono importanti risvolti soggettivi istituzionali. Questa connessione interna è avvertita tematicamente in alcuni passaggi del libro (specialmente nel § 107). È da aspettarsi in ogni caso, insieme alla disamina delle situazioni giuridiche di titolarità della Chiesa come istituzione, un approfondimento

dei diritti e doveri fondamentali dei fedeli al riguardo (già abbozzati a livello fondamentale nei \S 79-83).

Il capitolo viii prende in considerazione i soggetti che sono chiamati globalmente "realtà associative nella Chiesa". Come succede praticamente per tutte le parti del volume, un paragrafo introduttorio segna la visione di insieme delle realtà concrete che poi verranno presentate. I paragrafi 187-195, infatti, ripercorrono le diverse tematiche implicate: rilevanza della volontà dei consociati (§ 187), senso dell'autonomia dei soggetti associativi (§ 188), tipologia di coinvolgimenti personali (§ 189), rapporti con l'ordine sacro (§ 190), potestà all'interno dell'ambito associativo (§ 191), ecc. La lunga tradizione storica di alcune tipologie di realtà associative, le novità introdotte nell'assetto normativo scaturito dal Concilio Vaticano II e la flessibilità della sua applicazione, nonché l'attualità delle nuove espressioni di tipo associativo sorte di recente nella Chiesa, sono alcuni tra i fattori che rendono complessa la necessaria delimitazione degli elementi sostanziali di queste realtà. L'autore non risparmia sforzi per giungere ad una delimitazione notevolmente chiara di questi elementi sulla base – presente lungo tutto il volume, e resa esplicita alla fine della trattazione degli aspetti generali (§ 195) – di un approccio realistico che tenga conto della individualità di ogni singola realtà associativa compatibile con i tipi legali esistenti. Questi tipi sono le associazioni di fedeli e gli istituti di vita consacrata, cui è dedicata rispettivamente la seconda (§ 196 - 199) e la terza (§ 200 - 210) parte del capitolo. Per quanto riguarda gli istituti di vita consacrata riecheggiano ripetutamente i fattori storico-istituzionali (§ 96), in parte determinanti anche le particolarità in un certo senso irrisolte per motivi diversi per quanto concerne gli istituti secolari (§ 208), le nuove forme di vita consacrata (§ 209) e le società di vita apostolica (§ 210).

3. Due riflessioni conclusive

Nel ripercorrere il *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, sono emersi alcuni spunti specifici che abbiamo ritenuto utile sottolineare. A chiusura della recensione presentiamo alcune riflessioni, suscitate da questo percorso di lettura.

A nostro parere, questo libro può dare un contributo positivo alla miglior comprensione del diritto canonico da parte dei cultori della teologia (e di altri saperi). Non di rado, per onorare le minime esigenze di completezza, i manuali o libri di diffusione sul tema, che vogliono rendere ragione dell'insieme del diritto canonico, non possono superare il piano della presentazione dei contenuti normativi. È evidente che questo può essere fatto in modi diversi, con finalità svariate e raggiungendo in certi casi una notevole qualità, come si è verificato di recente con alcuni manuali. Nondimeno, molte volte non si può superare il livello del prontuario, vale a dire, una guida al-

le norme e una minima proposta sistematica (qualora non si usufruisca di quella del Codice). Altre volte invece, i contenuti normativi sono preceduti da introduzioni di tipo teologico o teologico-pastorale che possono confondere le metodologie, benché non sempre accada così.

Nel caso del *Corso* in oggetto, riteniamo che si è riusciti ad andare oltre: assicurando l'attenzione a tutti i settori del diritto canonico, si propongono anche degli accenni interpretativi e critici che sono limitati ma significativi. Si offre quindi al lettore, oltre ad un coerente impianto di insieme, uno spazio alla riflessione, cha sarà diverso a seconda delle necessità dello studente, del docente di diritto canonico o del lettore interessato, tra i quali si contano, come dicevamo, le persone che dedicano la propria attenzione a diversi ambiti della teologia.

Il *Corso* ovviamente non contiene una teologia, bensì accenni a questioni di comune interesse per il diritto e la teologia, trattati con la sufficiente precisione e profondità per far capire quale è l'approccio propriamente giuridico ad un certo argomento o istituzione, e se il caso lo consente, quali siano i principi operativi per avviarsi verso la determinazione di ciò che è giusto in un certo caso della realtà vitale della Chiesa. La formazione teologica quindi, viene potenzialmente arricchita nel punto preciso in cui deve iniziare a contare sul sapere specifico, senza sentirsi sostituita né rimpiazzando ciò che va oltre il proprio raggio di azione. Questo avviene in modo quasi naturale, in una buona parte perché la comprensione del diritto come la res iusta, va più direttamente al nucleo della realtà dei rapporti interpersonali ed istituzionali sui beni ecclesiali di quanto non avvenga di solito con le impostazioni sul diritto fondate sul predominio pratico delle proposizioni normative (precipuamente quelle legali, positive). In modo analogo a come il teologo non si ferma all'enunciato, ¹⁰ qualora il problema del diritto sia impostato su quello della giustizia (la res iusta), esso (e il mestiere del giurista) non si ferma all'enunciato normativo. L'enunciato normativo (come, seguendo con l'analogia, quello relativo alla fede) è la mediazione di una "cosa" che sta oltre, appunto nella realtà. Si supera così contemporaneamente il ricorrente malinteso tra teologi e canonisti sulla inesattezza della "teologia che soggiace alle norme giuridiche" che spesso porta ad alcuni canonisti a soppiantare i teologi, e ad alcuni teologi ad esigere dalle norme ciò che dare non possono.

La potenzialità di questa opera nel senso indicato non si verifica in tutti i contenuti con la stessa intensità e neanche in tutti i casi con la stessa preci-

¹⁰ Come nella formulazione classica (riguardante però l'atto di fede): "Actus [...] credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem" (Sum. Theol. II-II, q. 1, a. 2, ad 2).

⁹ Il libro ha fatto una scelta coerente nel pronunciarsi sul carattere pratico di ogni sapere giuridico, il che di per sé implica già una prospettiva non conflittuale con altri saperi. Infatti, sia nell'impianto di fondo, ben delineato nel capitolo introduttorio, che nei diversi sviluppi lungo la trattazione, si fa presente regolarmente la prospettiva propria del diritto.

sione, sia a volte perché il tema è ancora molto aperto (nel contesto teologico o in quello giuridico), in altri casi per il carattere prettamente tecnico dell'argomento, o per la variabilità storica o locale di certi problemi, che richiamano l'azione prudenziale dell'autorità già nella definizione generale delle linea di soluzione, ecc. In alcuni casi i limiti di questa natura sono anche evidenziati dal proprio autore. In ogni caso però, va ribadita l'utilità del libro per contribuire in modo consistente alla creazione di punti di convergenza tra il sapere teologico e quello canonico.

La ragione di fondo di questa virtualità sta certamente nella capacità espositiva dell'autore, ma soprattutto in un atteggiamento che potrebbe sembrare a questo proposito paradossale: quello di "limitarsi" al sapere giuridico. Infatti, lungo il *Corso* si tengono con forza le redini del discorso giuridico e non si allentano quando, davanti a una certa questione, sarebbe più agevole "concedersi" una formulazione più sicura (presa per esempio da una formulazione teologica più o meno condivisa) che abbia a che fare con tale questione, o proponendo una espressione magisteriale non vagliata nella sua valenza giuridica quando sia il caso (a questo proposito sono incalzanti, ad esempio, i §§ 9, 22, 74, 104). 11

Una seconda riflessione riguarda il lettore che si dedica al diritto canonico. L'utilità che ne può trarre dalla lettura, oltre a quella informativa, nel senso di trovare nel volume una presentazione ordinata e sistematica dell'insieme delle istituzioni canoniche, è di arricchire la propria prospettiva giuridica.

Non facciamo tanto riferimento ad una idea quanto ad un certo atteggiamento, qual'è ciò che, sparso lungo il libro, è qualificato come "realismo". A questo livello non si tratta necessariamente di condividere il "realismo giuridico" così come è descritto e sostenuto dall'autore e che ha delle articolate implicazioni metodologiche. ¹²

In questo senso, il volume partecipa di una impostazione di fondo fatta presente ormai alcuni decenni fa: «È necessario interrogare il Mistero della Chiesa dalla prospettiva propria del giurista. Da qui sgorga la necessità insostituibile della scienza del diritto. Senza di essa il canonista, persino nel caso in cui fosse molto sensibile a ciò che è stato chiamato "la problematica ecclesiale", non soltanto non potrebbe ottenere le soluzioni giuridiche, ma non sarebbe neanche in grado di porsi i problemi da risolvere. Ciò non riguarda esclusivamente agli istituti giuridici più comunemente trattati dal punto di vista tecnico, ma alla comprensione stessa della costituzione divina della Chiesa. In ultima analisi la specificità del Diritto Canonico, fin dai tempi della concordia grazianea fino ad oggi, è la sua natura di scienza giuridica. La storia testimonia in modo inequivocabile che, quando i canonisti hanno trascurato la loro formazione tecnico-giuridica, si sono irrimediabilmente impantanati nella mediocrità, anche per quanto riguarda la sensibilità teologica» (Javier Hervada - Pedro Lombardía, El derecho del pueblo de Dios: hacia un sistema de derecho canónico, vol. 1 (Introducción. La constitución de la Iglesia), Eunsa, Pamplona 1970, (dalla presentazione degli autori), p. 18-19). La traduzione e nostra.

¹² A quanto abbiamo appreso, la proposta dell'autore è la funzione per lo meno di quattro

Sarebbe invece un risultato utile indurre a riconoscere che sono le persone e i beni ecclesiali, con i rapporti che intercorrono fra di essi, le realtà con cui bisogna fare i conti nel diritto canonico. Che solo in un "secondo momento" si ha a che fare con i testi legali.

Il superamento del positivismo e della sua espressione nel normativismo è una condizione di possibilità perché la centralità della persona umana, postulata dappertutto come elemento proprio del cristianesimo che ha pervaso la moderna cultura occidentale, sia vigente anche nella Chiesa. In questo senso sembra necessario decostruire, sia a livello di diritto secolare che ecclesiale, la sola collocazione della persona umana nella qualità di "destinatario delle norme" o di "interesse principale cui dovrebbe tendere l'ordinamento giuridico". Non basta neanche riconoscere che le norme giuridiche concernono "le persone nella loro relazionalità", perché in questo modo si continua a dare protagonismo nel mondo giuridico alla istanza da cui derivano le norme, precipuamente la Gerarchia in quanto titolare della potestà di regime. La proposta di fondo è, molto più "radicalmente" (è questa la parola usata nel libro), scoprire la persona alla base dei rapporti giuridici: «una impostazione (...) che metta al centro ciò che è giusto anziché il potere normativo, si adegua molto di più all'essenza di ogni diritto, compreso quello ecclesiale, come realtà della persona» (§ 64).

Assimilare questa inversione radicale dell'ordine degli oggetti di studio, fondata all'interno del sapere giuridico, potrebbe giovare alla canonistica e, in generale, ai cultori e agli operatori del diritto. È importante segnalare che nella proposta insita nel libro tale inversione è resa possibile proprio "dall'interno" del sapere giuridico e non dal di fuori, dalle considerazioni teologiche, pastorali o sociologiche.

Una prospettiva di questo tipo non è una valutazione negativa del lavoro esegetico dei testi legali. L'approccio esegetico è imprescindibile come parte del lavoro di interpretazione delle norme giuridiche positive, formalizzate come testi. Una parte importante dei contenuti giuridici e, di conseguenza, un grande numero di problemi giuridici che richiamano una risposta da parte dei giuristi esige il lavoro di esegesi delle norme pieno di equilibrio che ha

aspetti: (a) un atteggiamento metafisico di fronte alla realtà (e in questo senso ha risvolti anche gnoseologici tesi a superare lo scarto tra "essere" e "dover essere"); (b) una comprensione del diritto quale *res iusta*, come realtà attribuita in modi diversi (naturale, divino, umano, costitutivi di diritti ossia "beni in quanto dovuti" quando non se ne ha il possesso) alle persone tramite l'azione di altre persone (questa è propriamente l'azione giuridica: il dare ciò che è dovuto, ossia agire secondo giustizia); (c) un ripensamento del sistema delle mediazioni tecnico-giuridiche (atto amministrativo, processo, potestà, ecc.) al servizio della primaria azione giuridica (dare la cosa giusta); (d) l'armonizzazione di una tale prospettiva ontologica con la scienza giuridica e col livello della prudenza giuridico-canonica.

caratterizzato i grandi giuristi. ¹³ Ma non è detto che per prendere sul serio le norme giuridiche ci sia bisogno di fare astrazione delle persone, i beni e i rapporti reali che li coinvolgono. A questo scopo, il *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa* può dare un contributo consistente nella configurazione di una mentalità giuridica più aperta alla realtà, il che, soprattutto in forza della economia sacramentale della Chiesa riguarda naturalmente la realtà dei beni salvifici (e, in ultima analisi, la salvezza stessa).

Un'ultima riflessione ci ricollega all'avvio di queste righe.

La scelta dell'autore di sottoporsi al giudizio della formazione giuridica di persone che per un motivo o l'altro si devono occupare della Chiesa apre larghi orizzonti di lettura e rilettura che solo col passare del tempo potranno essere ricapitolati opportunamente. Sarebbe inconsistente pretendere di offrire una valutazione eccessivamente definitiva sulla sua portata.

Per il momento, in ogni caso, conosciamo solo "metà" del *Corso fonda*mentale sul diritto nella *Chiesa*: è da augurarsi che al più presto sia possibile conoscerlo per intero.

FERNANDO PUIG

13 Orbene, il solo approccio esegetico ai testi – con esclusione di altri fondamenti metodologici - è stato da decenni abbandonato nell'ambito civile come unica operazione tesa a risolvere problemi giuridici: non si sostiene da un punto di vista scientifico e può anche essere pericoloso a livello pratico. Il problema più grave sta nel fatto che sembra agevole, rende possibile di allungare le argomentazioni a scopo retorico e, bisogna anche dirlo, crea apparenti problemi nello studio dei quali alcuni accademici possono giustificare le proprie pubblicazioni. Facendo il paragone tra l'interprete del testo storico e l'interprete del testo giuridico, possiamo prendere in prestito le parole di un classico del sapere storico che, nei confronti del "documento", affermava: «bisogna ascoltarlo, lasciarlo parlare, dargli la possibilità di mostrarsi nella sua vera essenza: non possiamo mai conoscere a priori tutto ciò che esso vuol dirci; imporgli troppo presto una serie di domande prestabilite è il mezzo più sicuro per deformare e atrofizzare la sua testimonianza. Si è voluto applicare oltre misura la metafora baconiana: "torturare il documento, fargli sputare l'indicazione"; e invece no, non bisogna tartassarlo, poiché il problema sta nel cogliere – in tutta la delicatezza delle sue sfumature – l'esatta portata del suo significato» (Henri-Irénée Marrou, La conoscenza storica, Il mulino, Bologna 1966, p. 103).